

4/2/2019

Senato della Repubblica Italiana
Alla 11° Commissione permanente
Lavoro pubblico e privato – previdenza sociale
Comm11a@senato.it

Memoria al Reddito di Cittadinanza DL n.4/2019

Dall'Art.1 – Reddito di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è una misura “fondamentale di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà” per il reinserimento nel mondo del lavoro e di integrazione al reddito di quei nuclei che hanno perso il lavoro o hanno un reddito inferiore ad una certa soglia.

Commento

Cilap Eapn Italia non considera il RdC una completa misura di contrasto alla povertà perché non tiene conto delle persone in povertà o in condizione di esclusione sociale che non sono mai entrate nel mondo del lavoro o che ne sono uscite per diversi motivi (psico - socio – ambientali) e non possono rientrarvi. Il RdC esclude anche coloro che lavorano con un basso reddito (working poor) che pur avendo i requisiti non possono contribuire né ai progetti dei Comuni né dare ulteriore disponibilità di tempo ai CpI.

A tal proposito Cilap ha come riferimento il Reddito minimo adeguato che è diretto a coloro che in un momento preciso della loro vita non sono in grado di lavorare e che necessitano di percorsi di inclusione attiva, come così dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2010.

Ad esempio molti degli attuali beneficiari del ReI non possono essere destinatari del RdC, perché la stragrande maggioranza non è attivabile, non è in grado cioè di andare a lavorare. Ad ora poco più di un terzo dei percettori ReI è attivabile e di questi non ancora non si conosce quanti sono stati attivati ad un lavoro (terminato il percorso di inclusione attiva).

Gli obiettivi del RdC sono condivisibili, anche se due su tre riguardano il lavoro: migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; aumentare l'occupazione; contrastare la povertà e le disuguaglianze

Ci domandiamo: A quale offerta di lavoro si fa riferimento? Alcune trasmissioni televisive (vedi “il posto giusto”, la domenica ore 13.00 su Rai3) informano sulle migliaia di posti di lavoro disponibili, principalmente al Nord. Le offerte al Sud sono altamente qualificate e i giovani che hanno le competenze non vi arrivano tramite i CpI i quali coprono una platea scarsamente qualificata, almeno al Centro-Sud.

Dall'Art 2 – Beneficiari

Commento

I beneficiari individuati non comprendono le persone in povertà, in particolare in povertà assoluta che non hanno residenza. Solo alcuni Comuni riconoscono la residenza fittizia. Inoltre come detto

sopra i working poor ne sono esclusi.

Cosa accade se i nuclei familiari richiedenti sono 255.100? visto che il decreto ne prevede 255 mila
Il Decreto definisce le 3 caratteristiche del richiedente:

- se è adeguatamente formato per l'offerta di lavoro, firma il patto per il lavoro con il CpI o un'Agenzia per il Lavoro Sono esonerati gli inabili al lavoro. Siamo d'accordo.
- se necessita di ulteriore formazione, firma il patto per la formazione con enti di formazione bilaterali, enti interprofessionali o aziende. Siamo d'accordo anche se va costruito il Sistema integrato per il mercato del lavoro perché a tutt'oggi non c'è.
- se non è attivabile firma un patto per l'inclusione che coinvolgerà i servizi sociali e i CpI. Come da ReI? Ad oggi i non attivabili non vengono inviati al CpI, ma entrano in un progetto sociale (PAI) proprio perché non in grado di lavorare. I motivi perché una persona non è attivabile sono diversi e individuati da un'analisi psico-sociale e ambientale. Chi è individuato a fare questa analisi se la domanda per il RdC dovrà essere presentata ai Caf, ai CpI, on line direttamente all'INPS? Le uniche figure competenti alla valutazione per avviare i richiedenti al RdC sono gli assistenti sociali.

Dall'Art. 3 – Beneficio economico

Commento

Un working poor non può accedere al RdC, sarebbe auspicabile che gli fosse riconosciuta almeno l'integrazione alle spese di affitto o del mutuo.

Dall'Art. 4 Patto per il lavoro e Patto per l'Inclusione

Commento

Il ruolo dei Comuni è sottodimensionato rispetto al ReI. Riteniamo che, nonostante le perduranti criticità dei Comuni e in particolare dei Servizi Sociali, a partire dalla 328/2000 per continuare con il ReI e il PON Inclusione abbiano acquisito competenze nella regia e gestione dei servizi e nella costruzione del Sistema integrato che vede coinvolte anche le politiche della salute, dell'educazione, della formazione e del lavoro. Chiediamo che la Commissione riveda questo ruolo, anche perché le competenze previste nei Servizi sociali sono esattamente quelle necessarie all'analisi del fabbisogno e della valutazione del richiedente il RdC.

Dall'Art. 7 – Sanzioni

Commento

È previsto il carcere dai 2 ai 6 anni per chi fa dichiarazioni mendaci. Ma se la certificazione che viene presentata è emanata dalle autorità competenti: ISEE dall'INPS che include anche i componenti del nucleo familiare, come può un richiedente dichiarare il falso non essendo più prevista l'autodichiarazione?

Questo denota una totale mancanza di fiducia nei confronti delle persone disoccupate e dei poveri.

Dall'Art. 11 – modificazioni al decreto 147/2017

Commento

Il Servizio PUA/Segretariato sociale è un livello essenziale delle prestazioni, ha funzioni di informare i cittadini sui servizi socio-sanitari esistenti e garantirne l'accesso; se come è scritto nell'art. 11 viene soppressa l'informazione e l'accesso al ReI, come viene garantita l'informazione e l'accesso al RdC? Significa che i Comuni non daranno più informazioni sul RdC? Già da diversi mesi i Comuni ricevono i cittadini che vogliono notizie sul RdC e stanno dando le informazioni in

loro possesso mediando tra le diverse istituzioni coinvolte, in particolare i CpI. Questo conferma il ridimensionamento del ruolo dei Comuni.

Inoltre

Siamo d'accordo che il RdC non potrà essere utilizzato per il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è riconosciuto dallo Stato. Le persone in povertà acquistano le lotterie (gratta e vinci e similari) con la speranza di poter vincere. Proponiamo che una quota delle entrate all'erario sia distribuita sotto forma di RdC.

La mancanza di una cabina di regia o coordinamento o case management, che nel caso del ReI è affidata ai Comuni non è chiaro a chi spetti.

Così come è impostato il RdC mette in crisi il sistema integrato avviato dal 2000, con la legge 328 e riconfermato con la Legge 33 del 2017 e il decreto legislativo 147 che istituisce il ReI.

Il RdC considera che i percettori siano attivabili, in grado cioè di seguire un percorso formativo o di reinserimento lavorativo, rispondendo alle offerte del CpI. I CpI sono gli enti strumentali individuati per i primi due obiettivi, raggiunti i quali si arriva al terzo.

Esperienza insegna che non tutte le persone che faranno richiesta di RdC saranno in grado di lavorare per i seguenti motivi: condizioni psico-fisiche personali, condizioni del nucleo familiare (minori, persone non autosufficienti da accudire, mancanza di competenze). I CpI per come sono strutturati oggi non sono in grado di provvedere ad un'analisi psico-sociale sull'attivabilità del percettore, perché nell'organico non sono previste figure professionali in grado di una analisi di questo tipo, quali gli assistenti sociali.

I CpI sono regionalizzati, mentre il RdC è una misura nazionale che non tiene conto delle diverse leggi regionali in materia di lavoro, né di come sono diversificati in tutto il territorio.

La carenza di organico dei CpI non è stata colmata pur essendo prevista dalla legge di bilancio 2018 (esercizio 2019) l'assunzione di 4 mila nuovi addetti, per la cui assunzione sono necessarie lunghe procedure che temiamo non saranno terminate entro il mese di aprile 2019, quando il RdC sarà avviato. Altrettanto non è chiara la modalità di assunzione dei cosiddetti navigator, né dei titoli formativi. Nei CpI operano già molti lavoratori precari e non sappiamo se le previsioni di assunzione e stabilizzazione riguardino anche questi lavoratori. Ci sembra strano che lavoratori precari debbano garantire il lavoro ai percettori, quando lo Stato non è stato in grado ancora di stabilizzarli.

Lo sgravio contributivo oggi, sarà pagato dal lavoratore domani, quando andrà in pensione. Il sistema pensionistico infatti si basa sui contributi versati nell'arco della vita lavorativa. Se questi sono inferiori si dovrà pagare la differenza (a carico del lavoratore, sempre che ciò sarà possibile) oppure percepirà una pensione inferiore equiparata ai contributi versati.

A nostro avviso sarebbe stato meglio ampliare la platea dei ReI (anche cambiando il nome della misura), lasciare la struttura organizzativa con la cabina di regia in capo ai comuni che coordinano già il sistema integrato. Solo dopo aver sistematizzato e riorganizzato i CpI si potrà verificare meglio il loro ruolo.

Infine, come già espresso, chiediamo che sia riconosciuto ai working poor il contributo all'affitto/mutuo